

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1996, n. 31

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle Giunte provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, già prorogato al 31 dicembre 1994 dalla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, al 31 dicembre 1995 dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 38, e al 31 dicembre 1996 dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Conseguentemente, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 ottobre 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 8 ottobre 1996, n. 31

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierluigi Bolla ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 giugno 1996, n. 33/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 giugno 1996, dove ha acquisito il n. 168 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 13 giugno 1996;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 luglio 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 settembre 1996, n. 7916;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 6 settembre 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 settembre 1996, n. 4030/21407 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.